



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Bologna

N. prot. 32

Bologna, 07/01/2014

Ai Dirigenti Scolastici
Loro Sedi

URGENTE

e, p.c., all'Ufficio Scolastico Regionale
per L'Emilia Romagna – Direzione
Regionale – Ufficio VI^A
Settore Dirigenti Scolastici
Sede

Oggetto: Cessazioni dal servizio a decorrere dal 1^A Settembre 2014

Si comunica alle SS.L. che è stato diramato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il D.M. n. 1058 del 23 Dicembre 2013 con allegata nota protocollare n. 2855 di pari data. Entrambi i provvedimenti (che sono rinvenibili nella rete Intranet del MIUR) dettano indicazioni operative relative alle cessazioni dal servizio dal prossimo 1^A Settembre 2014, con riguardo al personale del Comparto Scuola, nonché ai Dirigenti Scolastici.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. medesime a portare a conoscenza di tutto il personale dipendente il contenuto di tali provvedimenti e di attenersi alle indicazioni in essi contenute. Si noti che il termine ultimo per la presentazione e/o la revoca dell'istanza di collocamento a riposo è previsto per il **7 febbraio 2014**.

Si coglie, altresì, l'occasione per rammentare alle SS.LL. che, preliminarmente all'utilizzo da parte del personale interessato delle funzioni al SIDI utili per l'inoltro obbligatorio "on-line" dell'istanza di cessazione tramite la procedura "Polis", occorre che le segreterie amministrative di codeste Istituzioni provvedano, per il personale che manifesti la volontà di cessare dal servizio:

- alla registrazione dell'utente, sì che costui possa ricevere le credenziali di accesso direttamente sulla casella di posta elettronica;
- ad aggiornare il provvedimento di carriera, emesso ai sensi del CCNL 23/01/2009 e CCNL 04/08/2011, con sviluppo della progressione di carriera al 01/07/2010 (indennità di vacanza contrattuale) o maturazione della posizione stipendiale successiva (per chi ne ha diritto) alla data del 01/01/2012.

Inoltre, per consentire a codeste Istituzioni scolastiche un'agevole lettura dei provvedimenti di cui si tratta e, di riflesso, un'adeguata e tempestiva attività di informazione al personale dipendente, relativamente alla maturazione dei requisiti previdenziali ed anagrafici da possedere ai fini della cessazione dal servizio a decorrere dal 1^o Settembre 2014, quest'Ufficio ha predisposto un apposito prospetto, che si allega alla presente, nel quale sono riportati, per le varie tipologie di cessazione, i requisiti in parola.

Il Dirigente

Dott.ssa *Marva Luisa Martinez*

U.O. Carriere e Pensioni

Responsabile del procedimento: Avv. Alberto Mastromatteo

e-mail: alberto.mastromatteo.bo@istruzione.it

Tel. 051/ 3785274

CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 01/09/2014 - PERSONALE SCOLASTICO – Requisiti maturati entro il 31/12/2011 - NORMATIVA ANTE 01.01.2012
- Legge n. 243/2004 - Legge n. 247/2007 e succ. modificazioni (N.B. per ogni tipo di cessazione i requisiti devono essere posseduti cumulativamente)

TIPO DI CESSAZIONE	PENSIONAMENTO	REQUISITO	REQUISITO CONTRIBUTIVO
TIPO DI PENSIONE INPS - ex INPDAP		ANAGRAFICO	
LIMITI DI ETA' PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI VECCHIAIA	D'ufficio: Personale nato entro il 31/12/1949 (salvo trattenimento in servizio), a condizione che abbia maturato i requisiti della previgente normativa <u>alla data del 31/12/2011</u> (40 anni di contribuzione e/o quota 96; personale in proroga sino al 31/08/2014) Cod. cess. CS01	65 anni compiuti entro il 31/12/2014 - nati entro il 31/12/1949	Solo per coloro che abbiano maturato i requisiti anagrafici alla data del 31/12/2011: 20 anni (aa 19, mm 11, gg 16) di servizio utile oppure 15 anni (aa 14, mm11, gg 16) se risulta eventuale contribuzione alla data del 31.12.1992 – art. 2, comma 3, del D.L.vo 30/12/1992, n. 503.
	A domanda: Personale già in proroga (art. 509 cc. 2 – 3, T.U. 297/94), ma che intende cessare prima della scadenza del termine della proroga stessa Cod. cess. CS01	65 anni alla data del 31/12/2011 (nati entro il 31/12/1947)	
LIMITE DI ETA' DONNE PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI VECCHIAIA	A domanda: Art. 12 - sexies D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 Cod. cess. CS11	(a) 61 anni compiuti entro il 31/12/2011 - nate entro il 31/12/1950; (b) 61 anni compiuti entro il 31/12/2010 - nate entro il 31/12/1949; (c) 60 anni compiuti entro il 31/12/2009 - nate entro il 31/12/1949;	20 anni (aa 19, mm 11, gg 16) di servizio utile oppure 15 anni (aa 14, mm11, gg 16) se risulta eventuale contribuzione alla data del 31.12.1992 – art. 2, comma 3, del D.L.vo 30/12/1992, n.503
COMPIUTO QUARANTENNIO Pensione diretta ordinaria di vecchiaia per limiti di servizio	A domanda Cod. cess. CS10	NON RICHIESTO	40 Anni (aa 39, mm 11, gg 16) di servizio utile maturati al <u>31/12/2011</u>
DIMISSIONI VOLONTARIE (pensione di anzianità) Pensione diretta ordinaria di anzianità	A domanda - Cod. cess. CS11	(a) 60 anni di età + 36 servizio utile (b) 61 anni età + 35 servizio utile (QUOTA 96) maturati al 31/12/2011 senza arrotondamenti	N.B.: 60 anni e 35 di contribuzione sono i requisiti minimi. Quota 96 si raggiunge anche con la somma dei mesi e giorni eccedenti i suddetti requisiti minimi, tale da raggiungere quota "96" (es.: 60 anni, 2 mesi e 15 giorni di anzianità anagrafica + 35 anni, 9 mesi e 15 giorni di anzianità contributiva = quota "96").
OPZIONE CONTRIBUTIVA (Art. 1 comma 9 legge n. 243/2004 e succ. modif. - Legge n. 247/2007)	SOLO PERSONALE FEMMINILE A domanda Cod. cess. CS11	57 ANNI + 35 di contribuzione	Detti requisiti vanno posseduti alla data del <u>31/12/2011</u> .

CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 01/09/2014 - PERSONALE SCOLASTICO – Requisiti maturati entro il 31/08/2014* E/O ENTRO IL 31/12/2014 - NUOVA NORMATIVA: Art. 24 D.L. 06/12/2011 , n. 201, convertito in Legge 22/12/2011, n. 214 (N.B. per ogni tipo di cessazione i requisiti devono essere posseduti cumulativamente)**

TIPO DI CESSAZIONE TIPO DI PENSIONE INPDAP	PENSIONAMENTO	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO
PENSIONE DI VECCHIAIA (Art. 24 , commi 6, 7, 9 e 20)	D'Ufficio: Personale nato fra l'01/09/1947 ed il 31/08/1948 (salvo trattenimento in servizio) (femmine e maschi) Cod. cess. CS01	66 anni e mesi 3*** compiuti entro il 31/08/2014	20 anni (aa 19, mm 11, gg 16) - art. 24, comma 7 .
	A domanda: Personale nato fra l'01/09/1948 ed il 31/12/1948 (femmine e maschi) Cod. cess. CS01	66 anni e mesi 3*** compiuti alla data del 31/12/2014	
PENSIONE ANTICIPATA (Art. 24 commi 10 e 11)	A domanda: 1) Personale Maschile (comma 10): Anzianità contributiva di <u>Anni 42 e mesi 6 ****</u> alla data del 31/12/2014; 2) Personale Femminile (comma 10) : Anzianità contributiva di <u>Anni 41 e mesi 6 ****</u> alla data del 31/12/2014 3) Personale maschile e femminile (comma 11) con primo accredito contributivo dopo il 01/01/1996	NON RICHIESTO N.B. Nessuna riduzione percentuale sul trattamento pensionistico se l'età anagrafica è pari ad anni 62 compiuti alla data del 31/12/2014 oppure se l'anzianità contributiva richiesta (anni 42 e mesi 6 per uomini e anni 41 e mesi 6 per donne) derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia, per cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti (ex art. 8, c. 1, l. 219/2005) e per i congedi parentali di maternità e di paternità (ex T.U. 151/2001) Anni 63 e mesi 3*** al 31/12/2014	20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione della contribuzione figurativa)
OPZIONE CONTRIBUTIVA (Art. 1, comma 9, legge n. 243/2004 e succ. modif. - Legge n. 247/2007) ed art. 24, comma 14, Legge 214/2011	SOLO PERSONALE FEMMINILE A domanda Cod. cess. CS11	57 ANNI e 3 MESI ****+ 35 di contribuzione	Detti requisiti vanno posseduti alla data del <u>31/12/2013</u> .

* Cessazioni d'Ufficio; ** Cessazioni a domanda – Art. 59 comma 9 Legge n. 449/1997 *** Art. 12 D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito con modificazioni in Legge 30/07/2010, n. 122 e successive modificazioni, quale, in particolare, l'art. 18, comma 4, D.L. 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni in Legge 15/07/2011, n. 111 (incremento speranza di vita); **** di cui 3 mesi incremento speranza di vita.